



# COMUNE DI SUTERA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Allegato Del. c.c. n. 9  
Del 23/02/1995

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'USO DI IMPIANTI

SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.

*fu*  
*[Signature]*

ART. 5

Le società o gruppi sportivi possono chiedere l'uso degli impianti sportivi per svolgervi attività continuativa nel corso dell'anno, mediante apposita istanza al Sindaco od al titolare della concessione.

Nella domanda dovrà essere indicato il genere di attività o manifestazione da indire, ed il calendario di massima ed i tempi richiesti per turni di allenamento, per la predisposizione della manifestazione e per lo svolgimento delle gare.

ART. 6

Per l'uso di breve durata degli impianti sportivi o di quelli per il tempo libero, gli interessati dovranno farne domanda almeno 1 (uno) giorno prima al Sindaco, ovvero all'eventuale Società concessionaria, che ne autorizzerà l'uso per iscritto.

ART. 7

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste di cui agli artt.5 e 6 dovrà essere comunicato per iscritto agli interessati, con indicazione dei motivi del rifiuto.

ART. 8

L'Amministrazione, o il Concessionario, ha facoltà di revocare la concessione d'uso sino ad un (1)giorno prima dello svolgimento della gara per sopravvenute motivate circostanze, o per comprovate esigenze della Amministrazione Comunale.

ART. 9

Tutte le spese di investimento e di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti sportivi e del tempo libero graveranno per intero sul bilancio del Comune.

Nel caso che la gestione degli impianti sia in concessione a società o associazioni sportive, la manutenzione ordinaria è posta a carico del concessionario.

Rientra anche nella gestione ordinaria il consumo della energia elettrica, acqua, combustibile destinato al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda, esclusi i canoni fissi (per illuminazione ed acqua) che restano a carico dell'Amministrazione.

ART. 10

Le spese di illuminazione durante le manifestazioni notturne sono a carico di chi ha ottenuto l'uso dell'impianto nella misura determinata con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Qualora pervengano più richieste per l'uso nelle ore notturne degli impianti, ciascun istante potrà utilizzare gli stessi per una durata non superiore a due ore.

ART. 11

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori alle strutture ed attrezzature.

Lo stesso deve inoltre curare la pulizia dei locali e delle attrezzature secondo le comuni norme igieniche.

Gli organizzatori o comunque chi ha richiesto l'uso degli impianti deve inoltre provvedere in merito all'ordine ed alla disciplina durante la manifestazione, gara, allenamenti, etc.;



La Tariffa per l'uso degli impianti sportivi viene stabilita come segue:

- a) - £. 10.000 (diecimila) per ogni ora per l'uso del campo sportivo;
- b) - £. 5.000 (cinquemila) per ogni ora per l'uso del campo da Tennis.

Il periodo in cui potranno essere utilizzati gli impianti sportivi sarà stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento, nel quale sarà esplicitato il calendario relativo.

ART. 12

La vigilanza degli impianti è affidata all'Ufficio Tecnico comunale, il quale provvederà alla consegna sul posto, prescrivendo eventuali modalità e limitazione d'uso.

Si intende che l'utente dell'impianto, ove non abbia segnalato, prima dell'uso, inconvenienti o difetti, ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti successivi.

ART. 13

Gli impianti sportivi e del tempo libero possono essere concessi in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico, folkloristico, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario delle attività sportive e su parere della consulta dello sport.

In caso di concomitanza di attività e manifestazioni di cui al precedente comma sarà competenza del Sindaco, decidere in merito, a suo insindacabile giudizio, dopo avere eventualmente sentito il parere della consulta per lo sport.

ART. 14

Le associazioni che organizzano manifestazioni a scopo di lucro dovranno corrispondere al Comune per l'uso dei singoli impianti il 15% degli incassi.

ART. 15

Le manifestazioni gratuite di società ed associazioni nonché le manifestazioni organizzate dalle scuole, che potranno ottenere l'uso degli impianti rispettando le normali procedure, non sono soggette a pagamento di tariffe, anche in caso di gestione in concessione.

*Handwritten signature and initials.*

ART. 16

Durante le manifestazioni a pagamento o ad ingresso libero, le società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per danni agli impianti.

In ogni caso le responsabilità, di varie indole, saranno sempre attribuite alle società organizzatrici.

ART. 17

Nessuna forma di pubblicità interna, fonica o visiva, temporanea o permanente e per qualsiasi manifestazione potrà essere fatta senza l'autorizzazione del competente Ufficio pubblicità ed affissioni del Comune, che sarà concessa previa pagamento della dovuta tassa.

ART. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti.

